



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 14;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca al quale sono attribuite le “*funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*” (articolo 51-bis, comma 1), nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” e, in particolare, l’articolo 11, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare, l’articolo 17, comma 95;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante “*Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419*”;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante “*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*”;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, “*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, che ha modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante “*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*”;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante la “*Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26*” e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante la “*Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 giugno 2025, n. 431, con il quale sono stati definiti l'importo del contributo forfettario di cui all'allegato n. 1 del D.M. n. 418 del 2025, i termini di iscrizione al semestre aperto, nonché le date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'a.a. 2025-2026;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante “*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, recante “*Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152*”;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante “*Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*», e in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e ss.mm.ii.;

VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali con i quali sono state definite le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere a definire la disciplina relativa alla tutela del diritto allo studio, con particolare riferimento alla “*revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*” di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del quale “*la Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*”;



Al Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che in data 30 aprile 2025 si è riunito il Tavolo tecnico per l'analisi degli interventi normativi e procedurali volti al miglioramento dei servizi per il diritto allo studio, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni del 21 marzo 2024, nell'ambito del quale i rappresentanti del Ministero e delle Regioni, con la partecipazione di ANDISU, hanno analizzato congiuntamente i contenuti della bozza del presente decreto e le proposte di modifica alla stessa, che sono state integrate nel testo;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione, a partire dall'anno accademico 2025/2026 alle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 maggio 2025, n. 71 che disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) e, in particolare, all'articolo 4, comma 3, che dispone che con decreto del Ministro è stabilito lo *«status dello studente, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio»*;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 10 luglio 2025 dalla Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 120/CSR del 10 luglio 2025 - prot. DAR n. 11944 dell'11/07/2025), assunto al prot. MUR n. 14035 dell'11/07/2025;

DECRETA:

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Gli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero, iscritti al semestre filtro dei Corsi di Studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42) di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, usufruiscono dei servizi e degli interventi per la tutela del diritto allo studio secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente decreto.
2. Gli studenti che si immatricolano al secondo semestre di uno dei corsi di studio di cui al comma 1, ovvero al secondo semestre di uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, usufruiscono dei



Al Ministro dell'università e della ricerca

servizi e degli interventi per la tutela del diritto allo studio secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.

Art. 2

(Godimento dei benefici DSU durante il semestre filtro)

1. Durante il semestre filtro, lo studente avente lo *status* di “studente contemporaneamente iscritto” di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418 può usufruire dei benefici per la tutela del diritto allo studio relativi all'alloggio ed alla ristorazione, purché tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza.
2. Per assicurare il godimento dei benefici di cui al comma 1, gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario competenti per il territorio ove ha sede legale l'università presso la quale lo studente è iscritto al semestre filtro, compatibilmente con le effettive disponibilità, prevedono nei bandi di concorso annuali le modalità per la fruizione per tale periodo, o quota parte di esso, dei servizi abitativi a tariffa agevolata, previa verifica che la condizione economica dello studente, calcolata in riferimento all'anno solare durante il quale è iniziato il semestre filtro, soddisfi i requisiti individuati dal bando emanato dal medesimo organismo.
3. L'accesso ai servizi ristorativi è consentito agli studenti secondo le modalità previste dal medesimo organismo per il diritto allo studio.
4. I benefici per la tutela del diritto allo studio concessi in applicazione del presente articolo sono computati ai fini del riparto del Fondo Integrativo Statale.

Art. 3

(Godimento dei benefici DSU a seguito della conclusione del semestre filtro)

1. Gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario prevedono, nei bandi di concorso annuali, scadenze, anche diversificate, per offrire agli studenti che, al termine del semestre filtro, intendono immatricolarsi al secondo semestre presso università aventi sede legale nel proprio territorio di competenza, la possibilità di presentare domanda per i diversi benefici, ivi inclusa la borsa di studio.
2. Il diritto a tali benefici è assegnato agli studenti e mantenuto dagli stessi, compatibilmente con le disponibilità effettive, anche risultanti dall'eventuale individuazione di specifiche riserve, sulla base della verifica del possesso dei requisiti economici di cui all'articolo 2, comma 2, e di merito valevoli ai sensi della normativa vigente per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi del primo anno.
3. L'ammontare della borsa di studio corrisponde a quello annuale. Per il riconoscimento della maggiorazione della borsa di studio connessa allo status di fuori sede, si tiene conto della fruizione di un alloggio a titolo oneroso presso la sede del corso frequentato, o zone limitrofe, purché per un



Al Ministro dell'università e della ricerca

periodo non inferiore a tre mesi. La maggiorazione è calcolata, secondo le disposizioni dei bandi di concorso annuali di cui al presente articolo, tenendo conto del numero di mesi effettivi di godimento di un alloggio a titolo oneroso, nel corso dell'anno accademico, considerato anche il periodo eventualmente fruito durante il semestre filtro.

Art. 4

(Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. La positiva verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è preliminare all'immatricolazione presso l'Ateneo nel quale si effettua il secondo semestre di studio.

Art. 5

(Comunicazioni agli organismi regionali per il diritto allo studio)

1. Il MUR, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, informa gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario riguardo al numero di studenti che dichiarano di soddisfare le condizioni economiche di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320.
2. I medesimi organismi attivano un'adeguata campagna informativa per garantire agli studenti interessati la più ampia conoscibilità degli interventi e servizi offerti, dei criteri di eleggibilità e delle scadenze per potervi accedere.

Art. 6

(Disposizione finale)

1. Sono fatte salve eventuali misure di maggiore favore messe in atto da Regioni, Province autonome, università e organismi di gestione per il diritto allo studio rispetto a quanto previsto dal presente decreto.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini